

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 74/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 1125/2010 per quanto riguarda i centri d'intervento per i cereali in Germania, Spagna e Slovacchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 (2) designa, in allegato, i centri d'intervento per i cereali.
- (2) In conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3), la Germania, la Spagna e la Slovacchia hanno comunicato alla Commissione l'elenco modificato dei loro centri d'intervento per i cereali e

l'elenco dei locali di ammasso collegati a tali centri (4), che sono stati riconosciuti in quanto rispondenti alle condizioni minime stabilite dalla normativa unionale.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 1125/2010 e pubblicare su Internet l'elenco delle strutture di ammasso, corredandolo di tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall'intervento pubblico.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1125/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10.

(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(4) Gli indirizzi dei locali di ammasso dei centri d'intervento si possono trovare sul sito web EUROPA/agricoltura della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/legislation/index_en.htm